



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano

Servizio 2 “Gare-SUA”

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612-3485

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Codice gara: PAESF01/18/UED0102

OGGETTO: PA ESF01/18/UED0102 - Fornitura capi di vestiario, accessori e distintivi costituenti l’uniforme in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale secondo principi di sostenibilità ambientale, suddivisa in 2 lotti:

- **LOTTO 1 – Uniforme ordinaria equipaggiamento personale, accessori e distintivi – CIG 7330118CB8.**
- **LOTTO 2 – Tenuta operativa ed uniforme per servizio motomontato e servizio su natante – CIG 7330145303.**

Articolo 1

Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di capi di vestiario, accessori e distintivi, a minore impatto ambientale conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 pubblicato G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 – suddivisa in **n. 2 lotti** – costituenti l’uniforme in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale in conformità al Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 29 gennaio 2016 “Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio”, in attuazione della Legge Regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 29/12/2015, pubblicato sul BURL n. 9 – Supplemento n. 1 del 02/02/2016. I soggetti giuridici aggiudicatari di ciascun lotto dovranno fornire tutti i capi di vestiario, accessori e distintivi specificati nell’**Allegato B** “Elenco e quantità capi di vestiario, accessori e distintivi uniforme” del presente Capitolato e dettagliatamente illustrati nell’**Allegato C** “Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi”.

Articolo 2

Importo dell’appalto

L’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € **573.770,49 - IVA esclusa** [oneri della sicurezza pari a zero] come di seguito ripartito:

per il Lotto 1 – Importo a base di gara € 428.770,49 - IVA esclusa [oneri della sicurezza pari a zero] - CIG 7330118CB8

per il Lotto 2 – Importo a base di gara € 145.000,00 - IVA esclusa [oneri della sicurezza pari a zero] - CIG 7330145303.

Articolo 3

Durata della fornitura

1. La durata contrattuale presunta del contratto è pari a **12 (dodici)** mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Articolo 4

Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;
- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dal D.M. 11/01/2017 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dalla Normativa “antimafia”, compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- dalla Normativa sulla “Privacy”;
- dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

Articolo 5

Conformità del materiale da fornire e Specifiche Tecniche

1. Tutti i capi di vestiario, accessori e distintivi oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche del settore e i criteri ambientali minimi riportati nell'**Allegato C** - “Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi” – parte integrante del presente Capitolato d'Oneri.

I capi di vestiario, accessori e distintivi, nel quantitativo indicato nell'**Allegato B**: “Elenco e quantità capi di vestiario, accessori e distintivi uniforme”, dovranno essere conformi per modelli, tessuti, colori, manifattura, qualità dei materiali e rifiniture a:

- i campioni presentati;
- le descrizioni tecniche di cui all'**Allegato C** - “Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi” - parte integrante del presente Capitolato d'Oneri;
- le migliori proposte dalla ditta aggiudicataria accettate dall'Amministrazione in sede di gara

I capi di vestiario, accessori e distintivi devono essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte. Non possono essere utilizzate sostanze la cui esportazione e commercio siano vietate.

Articolo 6

Tempo e luogo di consegna

La consegna della fornitura, dovrà essere a totale carico dell'impresa aggiudicataria e dovrà avvenire **entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla lettera d'ordine e comunque entro e non oltre il termine offerto dalla impresa aggiudicataria in sede di offerta tecnica** nelle ore utili di lavoro, presso i locali indicati nelle ordinazioni stesse della sede di Viale G. Ribotta 41/43 – Roma e presso le altre sedi dei Distaccamenti territoriali della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale di Tivoli, Artena, Bracciano e Lavinio, che l'Amministrazione si riserva di comunicare.

Per le sostituzioni o modifiche, di cui all'**articolo 7** la consegna dovrà essere effettuata entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione che inoltrerà l'Amministrazione dopo aver verificato con il soggetto giuridico aggiudicatario la necessità di procedere alla sostituzione o agli interventi di correzione dell'articolo difettato o non conforme a quanto richiesto.

Per l'estensione della fornitura fino ad un massimo di un quinto della somma aggiudicata la consegna dovrà essere effettuata entro 60 gg. naturali e consecutivi dall'ordinativo.

La consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell'accettazione dell'avente diritto, su apposito modulo, predisposto dalla ditta in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione della impresa aggiudicataria la quale ne utilizzerà una da allegare alla fattura, la seconda copia verrà trattenuta dalla impresa stessa. È altresì essenziale che in ogni dichiarazione siano riportati in carattere stampatello ed in modo perfettamente leggibile e comprensibile gli estremi (nome, cognome e qualifica) del soggetto che firma per ricevuta.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata agli incaricati dell'Amministrazione secondo le modalità appositamente previste nel presente articolo e previ accordi con gli uffici interessati.

Il personale dell'Amministrazione, incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle indicate nell'offerta o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l'obbligo di restituire i generi scelti in sede di gara. L'accettazione da parte degli incaricati della merce consegnata non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all'atto della consegna.

Articolo 7

Oneri della ditta aggiudicataria

Sono a carico del soggetto giuridico aggiudicatario:

- a) la rilevazione delle misure fisiche di tutto il personale interessato. Questa potrà essere effettuata in distinti passaggi da concordarsi successivamente;
- b) la prova, per il personale interessato, dei singoli articoli con l'effettuazione degli eventuali interventi di correzione sugli stessi, ivi compresa l'eventuale sostituzione gratuita dell'articolo in caso di impossibilità di correggerlo;
- c) la sostituzione dell'articolo nel caso in cui questo sarà difettato o non conforme alla taglia/misura rilevata senza che ciò comporti aggravio di spesa per l'Amministrazione;
- d) la consegna dei singoli articoli al personale interessato. Detta consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell'accettazione dell'avente diritto, su apposito modulo, predisposto dalla ditta, in triplice copia. Delle tre copie due rimarranno a disposizione della ditta aggiudicataria, quest'ultima ne utilizzerà una come allegato della fattura.

Articolo 8

Certificazioni di conformità e garanzia

I soggetti giuridici offerenti dovranno fornire garanzia sulla qualità e conformità dei materiali ai parametri previsti dalla normativa vigente specificati nell'**Allegato C** "Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi" parte integrante del presente Capitolato d'Oneri.

Articolo 9

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
6. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per la prestazione dallo stesso eseguita, su richiesta del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 10

Verifica delle forniture

1. Le forniture sono soggette a verifica di conformità così come previsto dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprovante la rispondenza, per quantità e qualità, delle prestazioni effettuate alle condizioni contrattuali e capitolati.

La verifica consisterà nell'accertamento, per ogni articolo costituente il lotto per cui si concorreva, della corrispondenza dei capi di vestiario, accessori e distintivi prodotti a:

- i campioni presentati;
- le descrizioni tecniche di cui all'**Allegato C** "Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi";
- le migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria accettate dall'Amministrazione in sede di gara.

Tale verifica verrà effettuata da un'apposita commissione alla presenza dell'aggiudicatario. La stessa sottoporrà la fornitura a prove organolettiche (visive e dimensionali) finalizzate a constatare la rispondenza della fornitura ai campioni presentati, alle prescrizioni dell'Amministrazione, alle descrizioni tecniche di cui all'**Allegato C** "Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi", nonché alle migliorie proposte dalla ditta aggiudicataria accettate dall'Amministrazione in sede di gara.

Tali verifiche, sono eseguite al momento della consegna e comunque non oltre due mesi dall'esecuzione della fornitura. Conclusa la verifica, il soggetto giuridico aggiudicatario dovrà provvedere alle modifiche degli articoli oggetto della fornitura per i quali si sono riscontrate difformità, così come previsto dall'**art. 7** del presente Capitolato.

2. Il RUP e/o il direttore dell'esecuzione potrà disporre l'invio di campioni di vestiario presso un laboratorio specializzato, al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni ed alle caratteristiche tecniche (requisiti dei tessuti impiegati) indicate nell'**allegato C** "Certificazioni e caratteristiche tecniche uniformi", dettaglio tecnico, parte integrante del presente Capitolato, e/o costituenti migliorie accettate dall'Amministrazione in sede di gara

3. Tutte le spese per lo svolgimento delle suddette operazioni di verifica presso i laboratori, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per l'imballo ed il trasporto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice e saranno detratte dal residuo saldo credito, qualora l'impresa non vi provveda direttamente.

4. Nell'eventualità che quanto fornito non corrispondesse alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione, sia relativamente alla manifattura che alla qualità dei materiali impiegati, fatta salva l'adozione di più gravi provvedimenti, le forniture contestate dovranno essere sostituite a cura e spese dell'appaltatore, entro 30 giorni n.c. dalla data di ricezione della comunicazione con cui si notifica il rifiuto, ferma restando l'applicazione di una penalità pari al 5% del valore di tale fornitura e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. Restano ferme le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale di cui all'**art. 17** del presente Capitolato.

6. Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore dovrà notificare all'Amministrazione la comunicazione di avvenuta esecuzione completa della fornitura

Articolo 11

Presentazione delle fatture e pagamenti

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente l'impresa potrà presentare fattura di pagamento, nella quale dovrà essere riportato il numero di protocollo dell'ordinativo, il numero di d.d.t. (che dovrà essere allegato) e l'indicazione, per ciascun ordinativo, di tutti i beni forniti contraddistinti per codice identificativo e relativo prezzo. In allegato a ciascuna fattura dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'**art. 6** del presente Capitolato.

2. A seguito dell'esito positivo del riscontro di tutta la documentazione richiesta in allegato alla fattura il responsabile appone il visto di liquidazione sulla stessa.

Le fatture saranno liquidate, previa le verifiche d'uso, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e previa verifica della Regolarità Contributiva così come previsto dalla legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini.

Le fatture dovranno essere intestate a Città metropolitana di Roma Capitale – C.F. n. 80034390585, P.IVA 06214441005 – via IV Novembre 119/A – 00187 ROMA (RM) – Indirizzo PEC: fatture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, Ufficio destinatario: Ufficio Extradipartimentale Servizio di Polizia Locale – Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione” CDR UED0102.

Sulle fatture dovrà, altresì, essere indicato: il codice identificativo della gara “CIG” (comunicato in seguito) e il registro unico della determinazione dirigenziale di riferimento (che sarà comunicato successivamente). Ai sensi dell'art.3, comma 8 della L. n.136 del 13.08.2010, l'Amministrazione potrà eseguire il pagamento solo con la modalità di accredito bancario o su c/c postale, o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel conteggio dei termini previsti al comma precedente per disporre il pagamento, non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario verranno detratti gli importi relativi alle clausole penali di cui al presente capitolato d'oneri.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nel pagamento, il saggio di interesse sarà determinato in conformità di quanto previsto e disposto dall'art. 1284 C.c..

Le spettanze a favore dell'affidatario verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Si rappresenta altresì che il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della suddetta Legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni eventuale futura modifica a tali dati.

Ogni fattura per crediti maturati dagli adempimenti contrattuali, dovrà, inoltre, riportare l'indicazione espressa che il bonifico è da accreditare sul conto corrente dedicato comunicato. Nel caso la Ditta intenda avvalersi del subappalto, alle condizioni e ai limiti stabiliti all'art. 28 del presente disciplinare, è fatto obbligo alla stessa di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da questa Amministrazione nei Suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge 136/2010, la stazione appaltante verificherà che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti l'affidatario inserisca a pena di nullità assoluta un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha istituito il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) l'IVA addebitata sarà versata dall'Amministrazione direttamente all'Erario.

Articolo 12

Raggiungimento importo contrattuale

1. Il contraente è tenuto a notificare per iscritto all'Amministrazione l'avvenuto raggiungimento dell'importo contrattuale; eventuali forniture effettuate – ancorché sulla base di ordinativi scritti – in eccedenza rispetto all'importo contrattuale, senza la specifica e preventiva autorizzazione scritta al superamento dello stesso, si intendono effettuate a totale rischio del medesimo contraente e non saranno in nessun caso contabilizzate e pagate dall'Amministrazione.

Articolo 13

Clausole penali

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura dei beni indicati nell'**ALLEGATO B** "Elenco e quantità capi di vestiario, accessori e distintivi uniforme", e per inadempimento contrattuale.

Qualora si verificasse un ritardo nelle consegne rispetto al termine fissato in contratto, il fornitore è soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura dello 0,5% del valore di gara del non consegnato per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore a 50,00= (cinquanta/00) Euro al giorno. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. Nel caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore allo 0,5% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 5% del valore contrattuale. La penale verrà applicata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, l'Amministrazione procederà all'escussione, parziale o integrale, della cauzione. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 14

Sospensione

Così come disposto dall'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, le quali impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione.

La sospensione può altresì essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Se la sospensione dura per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del servizio, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Articolo 15 **Proroga Contratto**

Ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nel corso del contratto si potrà procedere alla modifica della durata del contratto. Tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Articolo 16 **Estensione Contrattuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 17 **Risoluzione del contratto e recesso**

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e ss.

4. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

6. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Articolo 18

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 19

Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'**art. 18** del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 21

Disposizioni a tutela del lavoro

1. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.
2. L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.
3. In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

4. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

6. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito – giusta rapporto di lavoro subordinato – nell'organico dell'appaltatore ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.

7. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

8. L'appaltatore è responsabile del buon andamento della fornitura e posa in opera e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza – da parte dell'impresa medesima o del personale da essa dipendente – delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

9. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

10. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

11. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

12. Più in generale l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi.

13. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

14. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 22

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro territorialmente competente.

Articolo 23

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma.

2. Il responsabile del trattamento per la fase relativa alla procedura di gara (fino alla stipula del contratto) è il Dirigente del Serv. 2 “Gare – SUA” dell'U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento

del territorio metropolitano”, con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma; in merito alla fase esecutiva dell'appalto, il responsabile del trattamento è il Dott. Mario Sette – Direttore dell'U.E. “Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale” domiciliato in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Ente espressamente incaricato;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura d'appalto nonché per eventuali finalità statistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccezzuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione comunale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 24

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 25
Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 26
Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e
Pianificazione" - U.E. "Servizio di Polizia Locale
della Città metropolitana di Roma Capitale"
(Dott.ssa Sabrina Montebello)